

COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia

ALLEGATO A)

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, A CANONE FISSO PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ALTRI 4 ANNI E QUINDI FINO AL 31/12/2024

CIG _____

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Con il presente capitolato speciale il Comune di SIZIANO disciplina la concessione del servizio di accertamento, liquidazione riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nell'osservanza del Regolamento comunale vigente e del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, e si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con il contribuente utente ed in tutte le fasi del procedimento per l'intero periodo della concessione.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 4, con decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2020. Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori quattro anni, ad insindacabile valutazione da parte del Comune e purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli e fatte salve eventuali norme ostative a detta facoltà. A tal fine, il concessionario potrà presentare apposita richiesta almeno sei (6) mesi prima della prevista scadenza della concessione, indicando le condizioni per il rinnovo.

La concessione si intende anticipatamente risolta di pieno diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione della concessione stessa, ovvero ricorressero le condizioni per la disdetta.

Qualora fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti fondamentali, le condizioni saranno rivedute in accordo fra le parti.

Dopo la scadenza del contratto è fatto divieto al Concessionario cessato di emettere atti o effettuare riscossioni, e la stessa dovrà comunque in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegandola, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

ART. 3 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve risultare iscritto all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del federalismo Fiscale, e con i requisiti finanziari di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289; requisiti successivamente modificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 13 luglio 2004 pubblicato sulla G.U. n. 237 dell'8 ottobre 2004 (Adeguamento fissato entro il 31 marzo 2005). Esso subentra al Comune in tutti i diritti ed

obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuta a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.

ART. 4 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' vietato al Concessionario cedere o subappaltare la concessione.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio in oggetto al Comune spetterà un canone pari all'offerta che risulterà più vantaggiosa in sede di gara. Si esclude ogni altro corrispettivo non previsto dal presente capitolato.

Il canone resterà invariato per il primo biennio; successivamente lo stesso sarà soggetto ad adeguamento sulla base dell'indice Istat.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato sul conto corrente di Tesoreria comunale in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica una indennità di mora sugli importi non versati.

Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione.

ART. 6 - VARIAZIONI DI TARIFFA

Il Concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

L'inosservanza di tale norma comporta, nei casi più gravi, la decadenza dell'appalto.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa salvo diritti, spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge e regolamentari resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza al 31 gennaio e simili.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

1. applicare il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
2. applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
3. ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
4. subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
5. gestire il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, secondo le norme legislative e regolamenti vigenti;
6. partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
7. inviare, nel mese precedente il termine di pagamento, a tutti i contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. Deve, inoltre, essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento dell'imposta. L'invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a spese del concessionario;
8. ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 507/93;
9. a tenere costanti contatti con il Servizio Tributi del Comune tramite il proprio rappresentante;
10. costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di

imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune su sua semplice richiesta, in un formato compatibile con i sistemi informatici utilizzati dal Comune;

11. condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;

12. effettuare tutti i servizi aggiunti offerti in sede di gara;

13. compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato;

14. in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003 il Concessionario dovrà assicurare la massima riservatezza o potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni inerenti il servizio affidato e soltanto per il periodo pari alla durata dell'incarico. Alla fine dell'incarico è fatto divieto al Concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.

ART. 8 - SERVIZIO AFFISSIONI

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi sul territorio comunale o analoghi strumenti predisposti da parte del Comune, esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

Dovranno rispettarsi le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93, nonché quelle stabilite dal Regolamento Comunale vigente.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione nei casi ricorrano i motivi di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista da intendersi attribuita al Concessionario del servizio per la particolarità della prestazione.

Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissioni ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento del diritto.

ART 9 – IMPIANTI AFFISSIONI

Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti in modo da garantirne la conservazione e funzionalità.

Gli impianti sono di proprietà del Comune ed al termine della concessione, tutti gli impianti eventualmente posti in opera dal concessionario, passeranno nella proprietà e disponibilità Comunale.

Qualsiasi posa in opera di nuovo impianto o sostituzione degli esistenti, dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Ente e dovranno essere preliminarmente concordate le modalità.

Il Concessionario si impegna, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, alla fornitura e posa, in luoghi individuati dal Comune, di n. 5 bacheche, con caratteristiche simili a quelle già installate sul territorio, ad uso esclusivo del Comune per scopi istituzionali.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario dovrà prestare in favore del Comune, cauzione definitiva pari ad una annualità dell'importo a base d'asta, come indicato nel disciplinare di gara.

La cauzione dovrà essere prestata esclusivamente mediante:

- a) fidejussione bancaria di pari importo, costituita presso un Istituto di credito di diritto pubblico o Banca di interesse nazionale o un'Azienda di credito autorizzata ai sensi del D.Lgs n. 385/93;
- b) polizza fideiussoria assicurativa di pari importo debitamente quietanzata, rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.lgs n. 175/95.

Nelle cauzioni presentate con fidejussioni bancarie o polizze assicurative, dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'istituto bancario, assicurativo o l'intermediario finanziario si obbliga incondizionatamente:

- ⇒ ad escludere il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
- ⇒ alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, c.c.;
- ⇒ alla operatività della garanzia entro 15 gg, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;
- ⇒ avere validità fino ad almeno un anno oltre la data di scadenza della concessione.

La polizza verrà restituita al Concessionario entro 90 giorni dalla definizione dell'appalto.

ART. 11 - STAMPATI, BOLLETTINI E RENDICONTI CONTABILI

Il Concessionario deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione gli stampati, registri, i bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio. Lo stesso Concessionario deve altresì farsi carico, a proprie spese, di inviare al contribuente gli inviti al pagamento con relativi bollettini.

Per esigenze meccanografiche, il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle leggi vigenti in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo e carico dagli Organi Amministrativi Comunali.

I bollettari, i rendiconti contabili e la relativa documentazione, verrà conservata, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione, ai fini delle attività di controllo.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE UFFICIO DEL TERRITORIO

Il Concessionario individua e mantiene nel Comune di SIZIANO, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio di recapito ove effettuare il pagamento dell'imposta sulla pubblicità temporanea, anche in convenzione con esercizi commerciali aperti al pubblico per un orario adeguato alle necessità del servizio.

L'ubicazione dell'ufficio dovrà avvenire in una sede avente caratteristiche summenzionate entro 30 giorni dall'inizio della gestione.

All'esterno dell'uffici dovrà essere apposta una targa con l'indicazione del Comune e del Concessionario del servizio, degli orari di apertura al pubblico ed i recapiti telefonici.

ART. 13 - PERSONALE

Il Concessionario deve organizzare il servizio con tutto il personale necessario per assicurare lo svolgimento continuativo e regolare delle prestazioni affidate a darne comunicazione al Comune.

Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento.

Il concessionario si impegna a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza ed ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, dipendente dall'esercizio del servizio medesimo, sia civile che penale.

Il Concessionario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

Dal giorno dell'inizio della decorrenza della concessione, il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi Comunali di ogni responsabilità verso terzi sia per i danni alle persone o alle cose, mancanza di servizio verso committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dalla concessione.

ART. 15 - CONTABILITA'

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 130 del 06 giugno 1994.

Il Concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario per la gestione contabile dell'imposta e del diritto.

Il Concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni per tutta la durata della concessione, ad consegnarli al comune nel termine di 60 giorni, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

Al Concessionario incombe l'obbligo di fornire, nei termini previsti, tutta la documentazione che dovesse essere richiesta dagli Enti competenti: Ministero delle Finanze – Direzione Generale per la Fiscalità locale, Intendenza di Finanza, ecc.;

Dovrà inoltre:

- trasmettere al competente Ministero copia del contratto di concessione nei termini previsti e nessuna responsabilità potrà essergli accollata qualora l'Ufficio Comunale non fornisca allo stesso copia autentica dell'atto, corredata dai relativi allegati;
- versare nei termini previsti la tassa di concessione governativa.

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, il Concessionario si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attendendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata.

A tal fine si impegna, in sede di gara o entro dieci giorni dall'accensione del conto, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 17 - PENALITÀ

Salvi ed impregiudicati i motivi di decadenza previsti dalle norme in vigore in attuazione all'art. 53 del D. L.vo n. 446/97, ove il Concessionario non espleti il servizio con le modalità previste dal presente capitolato e dal contratto e, comunque, con diligenza tale da evitare ingiustificati gravami (anche procedurali) ai contribuenti, e non effettui i versamenti a favore dell'Ente nei termini stabiliti dal presente capitolato, potrà essere comminata dall'Amministrazione

comunale una penalità da un minimo di €. 100,00 fino ad un massimo di €. 1.000,00, proporzionalmente alla gravità del difetto di servizio.

Al Concessionario dovranno essere contestati i motivi che originano l'applicazione della penalità ed il Concessionario stesso avrà 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. La penale sarà proporzionata alla gravità delle inadempienze ed inconvenienti e, comunque, aumentata in caso di recidiva.

In caso di abbandono del servizio o risoluzione anticipata del contratto prima del termine di naturale scadenza, l'Amministrazione applicherà una ulteriore penale pari ad una semestralità del canone.

ART. 18 - DECADENZA

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

1. per la cancellazione dall'albo;
2. per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
3. per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto di appalto e dal presente capitolato;
4. mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione previsti dalla Legge e dal presente capitolato;
5. per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
6. La decadenza è richiesta dal Comune all'apposita Commissione istituita presso il Ministero delle Finanze cui all'art.53, comma 2 del D. Lgs. 446/97.

La dichiarazione di decadenza comporta che il concessionario cessa, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

A tale scopo il Responsabile del Servizio diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione degli archivi informatizzati, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Per quanto non espressamente contemplato si rimanda al D.M. 11/09/2000 n. 289 e ad ogni altra disposizione in materia.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta appaltatrice, sia durata la concessione che al termine, è competente esclusivamente il foro di Pavia.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc.) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e tariffe comunali.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme generali del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme previste negli appositi Regolamenti Comunali e alle varie disposizioni normative in quanto applicabili e compatibili.